

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/54 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2016

relativo all'autorizzazione del 2-metilpropan-1-olo, dell'isopentanololo, del 3,7-dimetilottan-1-olo, del 2-etilesan-1-olo, del 2-metilpropanale, del 3-metilbutanale, della 2-metilbutirraldeide, dell'acido 3-metilbutirrico, dell'acido 2-metilvalerico, dell'acido 2-etilbutirrico, dell'acido 2-metilbutirrico, dell'acido 2-metileptanoico, dell'acido 4-metilonanoico, dell'acido 4-metilottanoico, dell'acetato di isobutile, del butirrato di isobutile, dell'esanoato di 3-metilbutile, del dodecanoato di 3-metilbutile, dell'ottanoato di 3-metilbutile, del propionato di 3-metilbutile, del formiato di 3-metilbutile, del tributirrato di glicerile, dell'isobutirrato di isobutile, dell'isobutirrato di isopentile, dell'isovalerato di isobutile, del 2-metilbutirrato di isopentile, dell'isovalerato di 2-metilbutile e del butirrato di 2-metilbutile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il 2-metilpropan-1-olo, l'isopentanololo, il 3,7-dimetilottan-1-olo, il 2-etilesan-1-olo, il 2-metilpropanale, il 3-metilbutanale, la 2-metilbutirraldeide, l'acido 3-metilbutirrico, l'acido 2-metilvalerico, l'acido 2-etilbutirrico, l'acido 2-metilbutirrico, l'acido 2-metileptanoico, l'acido 4-metilonanoico, l'acido 4-metilottanoico, l'acetato di isobutile, il butirrato di isobutile, l'esanoato di 3-metilbutile, il dodecanoato di 3-metilbutile, l'ottanoato di 3-metilbutile, il propionato di 3-metilbutile, il formiato di 3-metilbutile, il tributirrato di glicerile, l'isobutirrato di isobutile, l'isobutirrato di isopentile, l'isovalerato di isobutile, il 2-metilbutirrato di isopentile, l'isovalerato di 2-metilbutile e il butirrato di 2-metilbutile, nel seguito «le sostanze in questione», sono stati autorizzati per un periodo illimitato a norma della direttiva 70/524/CEE come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Detti prodotti sono stati successivamente iscritti nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione delle sostanze in questione come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi organolettici». Tale domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel suo parere del 17 ottobre 2012 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego nei mangimi proposte, le sostanze in questione non hanno un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente e che tali sostanze sono aromatizzanti autorizzati negli alimenti, la cui efficacia è dimostrata in quanto le funzioni dell'additivo per mangimi sono simili a quelle descritte per l'impiego negli alimenti.
- (5) L'Autorità ha concluso che le sostanze non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché si adottino misure di protezione adeguate e ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha inoltre verificato la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GUI 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ EFSA Journal (2012); 10(10): 2927.

